

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI SANIFICAZIONE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ID 1460

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

1) Al paragrafo 3 del Disciplinare di gara ‘Condizioni di partecipazione’ è inserita la seguente previsione: *“E’ ammessa la possibilità di partecipare alla presente procedura nella forma di Rete di Imprese, in conformità a quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006. In caso di partecipazione in tale forma, si applicano le disposizioni dell’articolo 37, in quanto compatibili (cfr. art. 37, comma 15-bis), anche sulla base delle indicazioni rese dall’AVCP nell’ambito della determinazione n. 3 del 23.4.2013 “Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli art. 34 e 37, d.lgs.163/2006””.*

2) Il punto 9 dell’ Allegato 1 - “Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000”, è integrato con la seguente previsione: *“r) che nei confronti dell’impresa non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i casi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero, non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti della stazione appaltante che bandisce la gara che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti)”*

Conseguentemente, l’Allegato 1 è da intendersi interamente sostituito dalla versione reperibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

2) All’articolo 6 - “Obbligazioni specifiche del fornitore” dell’Allegato 4 - Schema di Convenzione, è inserito il comma 5 che recita: *“5. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.”*

Conseguentemente l’Articolo 6 dello Schema di Convenzione deve intendersi così novellato:

“1. Il Fornitore oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nelle Condizioni Generali e/o nel Capitolato Tecnico anche con riferimento al rispetto di tutta la normativa vigente ed applicabile all’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale - si impegna altresì a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica, ove migliorativa; l’esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Fornitore anche l’eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

2. Il Fornitore, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegna ad assumere il personale trasferito dall’impresa cessante; il tutto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del CCNL “per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.

3. Il Fornitore si impegna, tra l’altro, a rispettare tutti gli ulteriori obblighi dettagliati nei paragrafi 18.3, 18.4 e 18.5 del Capitolato Tecnico.

4. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell’Offerta Tecnica.

5. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.”

III° TRANCHE CHIARIMENTI

126) Domanda

Premesso che - il Disciplinare di gara in "Premessa" prevede quanto segue: "(...)

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

(...)"

- al fine di partecipare alla gara de qua, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

qualora l'Ausiliaria sia un'impresa straniera, di precisare se la stessa debba effettuare la registrazione al servizio AVCPASS o, in alternativa, l'impresa partecipante (impresa avvalente/ausiliata) possa generare il PASSOE indicando tra le note che si "avvale dell'impresa X (ausiliaria straniera)".

Risposta

Con riferimento alla presentazione del PASSOE, nelle ipotesi di avvalimento, si precisa, in linea con quanto previsto dall'ANAC, che:

- il sistema dell'ANAC non permette di generare il PASSOE sino a quando non è avvenuta la conferma del detto PASS da parte dell'Ausiliaria;
- il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

Pertanto, alla luce delle disposizioni previste in materia dall'ANAC, non risulta essere contemplata l'ipotesi di inserimento in nota suggerita.

Si ricorda infine che per le corrette modalità di registrazione e presentazione del PASSOE si rimanda integralmente a quanto disposto dall'ANAC.

127) Domanda

Al punto 17.2 - Capacità economica e finanziaria del bando di gara viene richiesto, per ciascun lotto, l'aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico realizzato nella prestazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario svolti presso strutture pubbliche e/o private, non inferiore a quanto indicato nella tabella ivi riportata. Si chiede se possa considerarsi ammesso, ai fini del soddisfacimento del requisito de quo, il fatturato realizzato presso struttura sanitaria accreditata SSN avente ad oggetto "servizi *ausiliari*" consistenti nella pulizia e sanificazione delle unità letto ivi presenti.

Risposta

Si conferma. Si rammenta a tal proposito che il richiamato requisito di cui al punto 17.2 del bando dovrà essere realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando stesso, così come chiaramente stabilito nel parere AGCM AS251 del 7 febbraio 2003 e in quello rilasciato per la specifica procedura n.1162 del 17/11/2014.

128) Domanda

Premesso che l'Operatore Economico è un Consorzio di Società Cooperative ai sensi dell'art. 34 c.1 della lettera b del D. Lgs. n. 163/2006; che l'Operatore Economico non possiede l'iscrizione al Registro delle Imprese a nessuna fascia di pulizia ai sensi del D.M. 274/1997; che la fascia "L" come richiesto al punto 17.3 lettera b) del bando la possiede solo una impresa consorziata che verrà indicata come esecutrice dei lavori, mentre le altre due imprese consorziate che verranno indicate come esecutrici dei lavori hanno delle fasce che l'Operatore Economico possiede la certificazione EN ISO 9001:2008 per i servizi di pulizia richiesto al punto 17.3 lettera a); **CHIEDE**

- se ai fini della partecipazione alla procedura di gara è sufficiente che una impresa consorziata sia in possesso della FASCIA "L" e nonostante il Consorzio di Società Cooperative non possiede nessuna fascia di iscrizione per la pulizia, **oppure** se il Consorzio debba ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- se lo scrivente Operatore Economico (trattasi di Consorzio di Società Cooperative) può indicare come impresa esecutrice un Consorzio di Società Cooperative (impresa consorziata) la quale a sua volta indicherà una propria impresa consorziata quale esecutrice. Se tale ipotesi è possibile, l'allegato "1"

dovrà essere presentato anche dall'impresa consorziata indicata dal secondo Consorzio che a sua volta è una impresa Consorzziata dell'Operatore Economico partecipante.

- l'Operatore Economico possiede la certificazione EN ISO 9001 :2008 per i servizi di pulizia (EA35) come richiesto al punto 17.3 lettera a) può indicare come impresa esecutrice dei lavori una impresa consorziata priva della certificazione ISO 9001:2008?
- può il Consorzio di Società Cooperative considerare il fatturato di una impresa Consorzziata che non verrà indicata impresa esecutrice al fine del raggiungimento del fatturato specifico richiesto al punto 17.2 lettera a)?

Risposta

Premesso che il quesito non risulta chiaramente formulato, si precisa quanto segue:

- (i) si conferma che, nell'ipotesi prospettata nel quesito, ed in conformità alla costante giurisprudenza (si veda *ex plurimis* Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2563/2013, secondo cui, stante la peculiarità della natura giuridica del consorzio, "è facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati", nonché parere ANAC n. 104 del 9/12/2014), il requisito di cui al punto 17.3, lett b) del Bando potrà ritenersi soddisfatto nel caso in cui una impresa consorziata - indicata quale esecutrice dei servizi per i quali detto requisito è richiesto - sia in possesso della fascia "L", senza necessità che il Consorzio di Società Cooperative debba ricorrere all'avvalimento del requisito *de quo*;
- (ii) come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2013, non è consentito all'impresa designata esecutrice (nel caso di specie, il Consorzio di Società Cooperative) indicare a sua volta una propria consorziata quale esecutrice. Si precisa, tuttavia, che l'eventuale designazione di secondo grado, seppur illegittima, "*vitiatur sed non vitiat*", nel senso che non impedisce di conservare legittimamente l'aggiudicazione in capo al Consorzio, purché questo abbia provveduto ad indicare in sede di offerta l'impresa consorziata (nel caso di specie, Consorzio) da cui saranno eseguite le prestazioni. Ne consegue che, in tale ipotesi, verrà richiesto al Consorzio, ove risultato primo nella graduatoria di merito, di confermare che l'esecuzione verrà effettuata dalla designata indicata originariamente (nel caso di specie, il Consorzio di Società Cooperative) ovvero da una diversa consorziata che il Consorzio vorrà indicare, costituendo la designazione di una diversa consorziata un atto doveroso, ma estraneo all'offerta presentata dal Consorzio. Si precisa infine, sulla scorta dei superiori principi, che in caso di illegittima designazione a cascata, la consorziata designata in secondo grado non sarà soggetta ai controlli previsti dall'art. 38 D.Lgs. n.163/2006;
- (iii) no. Come previsto dal Disciplinare di gara (par. 4.2, pag. 36), con riferimento al requisito di cui al punto 17.3 lettera a) del Bando di gara, l'attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della medesima certificazione;
- (iv) no. In base all'art. 277, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e a quanto previsto dal Disciplinare (pag. 36), il requisito di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando di gara deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio o, ove indicate, dalle consorziate **indicate quali esecutrici**: di conseguenza, non potrà considerarsi il fatturato relativo ad una consorziata non indicata quale esecutrice.

129) Domanda

"Considerato che l'appalto "gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione e altri servizi per gli Enti del SSN" ha ad oggetto:

A Servizi gestionali:

A.1 Costituzione e Gestione dell'Anagrafica tecnica;

A.2 Gestione del Call center;

A.3 Programmazione e controllo attività;

e che tali servizi corrispondono alla cat. 11 "Servizi di consulenza gestionale e affini" (cfr punto 6 del Bando di Gara pubblicato sulla Guri).

Si chiede di sapere se un'impresa regolarmente iscritta alla CCIAA che abbia specificamente indicato sia per la sezione dell'"oggetto sociale" sia per la sezione dell'"attività esercitata" i requisiti di cui ai punti B del Disciplinare di Gara (B Servizi Operativi, suddivisi in: B.1 Servizio base: Pulizia e sanificazione; B.2 Servizi Accessori: Disinfestazione; Facchinaggio; Manutenzione aree Verdi) e che, viceversa, abbia indicato esclusivamente nella sezione del proprio oggetto sociale (e non nella sezione dell'"attività esercitata") la possibilità di eseguire i servizi di cui al punto A.1, A.2 ed A.3 del Disciplinare di Gara (servizi cat. 11), possa regolarmente partecipare alla gara e soddisfare i requisiti di partecipazione.

In buona sostanza è sufficiente che i servizi di cui al punto A.1, A.2 ed A.3 del Disciplinare di Gara siano indicati nell'oggetto sociale o è indispensabile che gli stessi, ai fini della regolare partecipazione alla gara, debbano essere necessariamente indicati nella sezione "attività esercitata" appositamente indicata nella CCIAA?"

Risposta

Si conferma che è sufficiente che i servizi inerenti l'oggetto dell'appalto in questione siano indicati nell'oggetto sociale.

130) Domanda

In riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale", la presente per rappresentare quanto segue.

Si chiede di confermare o meno se le condizioni di anomalia di offerta economica si applicano alle singole voci da ribassare come da tabella 2 a pag. 64 e ss del disciplinare di gara Consip.

Risposta

Si precisa che il giudizio di anomalia si basa sull'offerta nel suo complesso e non già sulle singole voci che la compongono. Resta comunque inteso che laddove l'offerta dovesse risultare anormalmente bassa, il giudizio di congruità sarà basato anche sulla valutazione delle singole voci. Si ribadisce infine che, così come richiamato dal Disciplinare a pag. 62, ed espressamente statuito dall'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante potrà ritenere anormalmente bassa qualsiasi offerta che in base ad elementi specifici, ivi inclusi ribassi eccessivi su singole voci di prezzo, siano tali da farla ritenere tale.

131) Domanda

Riferimento appendice 9, paragrafo 1.1.2, descrizione delle attività, si riporta: "*Detersione, previo smontaggio da parte dagli operatori tecnici, dalle parti esterne mobili degli apparecchi di illuminazione*"; si chiede se gli "operatori tecnici" sono da considerare come parte del personale da mettere a disposizione o personale dell'Ente interessato.

Risposta

Gli operatori tecnici non sono da considerare come parte del personale da mettere a disposizione.

132) Domanda

Riferimento allegato 12, si chiede se possa essere riconsiderata l'Unità di misura Euro/passaggio/sala (codice PI BO, rif. Capitolato 9.1.5.1.1. e codice PS BO Capitolato par. 9.1.5.1.2.1 che peraltro non è presente nel Capitolato tecnico) stante la differenza in mq esistente tra le innumerevoli sale operatorie.

Risposta

L'unità di misura indicata nell'Allegato 12 per i codici PI BO e PS BO, che fanno riferimento all'attività prevista al par. 9.1.5.1.1 del Capitolato tecnico, è Euro/passaggio/sala.

133) Domanda

Riferimento allegato 12, codice PI SI e successivi: si chiede conferma che l'unità di misura Euro/mq sia da intendersi Euro/mq/mese.

Risposta

No, l'unità di misura indicata deve intendersi come Euro/mq per singolo passaggio e non è quindi da intendersi Euro/mq/mese.

134) Domanda

Si chiede se la fornitura di materiale economale (saponi lavamani, salviette di carta, carta igienica ecc. e relativi dispenser) siano da intendersi a carico della ditta aggiudicataria e ricompresa nelle quotazione oggetto di ribasso d'asta o di eventuale futura rinegoziazione nel caso in cui sia l'Ente stesso a provvedere a detta fornitura.

Risposta

La fornitura di materiale economale (saponi lavamani, salviette di carta, carta igienica ecc. e relativi dispenser) non è compresa nella presente procedura di gara. Spetterà al fornitore aggiudicatario il solo rifornimento dei dispenser con prodotti messi a disposizione dall'amministrazione.

135) Domanda

Nel Bando di gara (pag. 22) si disciplina che sia la mancata attribuzione di PASSOE sia la mancata trasmissione dello stesso, non costituiscono causa di esclusione, configurandosi pertanto come attività discrezionali del concorrente. Al contrario, il chiarimento n. 64 prevede l'obbligatorietà di registrazione e di inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa. Si chiede conferma che l'attribuzione del Passoe non sia obbligatoria, in conformità a quanto prescritto nella *lex specialis* di gara.

Risposta

La registrazione al sistema AVCPpass, l'inserimento del relativo PASSOE nella Busta "A - documentazione amministrativa" e la necessità di caricare integralmente la documentazione indicata sul sistema AVCPpass costituiscono un obbligo per il concorrente. Si ribadisce comunque che, come indicato nella *lex specialis* di gara, laddove il concorrente non adempia a tali obblighi non sarà escluso dalla procedura, restando inteso che in ogni caso dovrà provvedere a quanto richiesto.

136) Domanda

In riferimento ai chiarimenti n. 101 e 68 da Voi forniti rileviamo che quanto indicato ovvero *"che il requisito di capacità economica di cui al punto 17.2 lettera a) del bando di gara deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici"* sia stato erroneamente attribuito ad entrambe le tipologie di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006. Infatti è evidente che tale ipotesi sia compatibile unicamente con la disciplina applicabile ai consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) ma non sia in alcun modo applicabile ai consorzi di cooperative ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b). Questo in quanto ai consorzi di cooperative si applica l'art. 35 del suddetto decreto, a mente del quale i requisiti di idoneità tecnico finanziaria devono essere posseduti e comprovati esclusivamente dal Consorzio, laddove invece ai consorzi stabili si applica il combinato disposto di cui all'art. 35 e dell'art. 277 del Dpr 207/2010 per cui i "requisiti economico finanziari" e tecnico organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori" (comma 3 dell'art. 277). E' pertanto evidente che solo nel caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile le consorziate esecutrici debbano indicare nell'Allegato 1 il proprio fatturato in funzione di quanto prescritto dalla normativa vigente, ma non è altrettanto vero che in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cooperative in quanto questi ultimi devono possedere e comprovare direttamente i requisiti di capacità economica. Tutto ciò esposto si chiede conferma che in caso di partecipazione di consorzi di cooperative alla suddetta procedura le consorziate esecutrici non debbano indicare nell'allegato 1 il proprio fatturato in quanto in contrasto con le previsioni normative vigenti.

Risposta

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, e conformemente a quanto espresso dall'Anac nel parere n.104 del 9/12/2014, secondo cui relativamente al soddisfacimento dei requisiti di natura economico-finanziaria i principi che vigono per i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), debbono *"trovare applicazione anche ai consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006 in ragione delle analogie riscontrate in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina degli stessi"*, si precisa che nel caso in cui un consorzio di cooperative possieda il requisito di capacità economica di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando, non è necessario che le consorziate esecutrici indichino nell'Allegato 1 il proprio fatturato. Ciò in quanto la previsione del Disciplinare, nella parte in cui dispone che *"il requisito di capacità economica di cui al punto 17.2 lettera a) del bando di gara deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici"*, deve essere interpretata nel senso che il consorzio di cooperative - laddove carente del requisito - può qualificarsi anche tramite le consorziate esecutrici così come previsto per i consorzi stabili; in tale ultima ipotesi, è evidente che le imprese esecutrici dovranno rendere la dichiarazione relativa al fatturato, contenuta nell'Allegato 1.

Con riferimento alla risposta alle domande n. 68 e n. 101, pertanto, la necessità *"che ciascuna impresa consorziata dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 relativamente al proprio fatturato"*, va intesa come riferita al caso in cui il Consorzio di cooperative si qualifichi non in via diretta ma per il tramite delle imprese indicate quali esecutrici.

137) Domanda

In merito alla Gara evidenziata in oggetto, si chiede, riguardo la procedura di aggiudicazione, quali saranno le modalità secondo le quali si procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla individuazione della graduatoria dei partecipanti, risultante all'esito dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica. Si chiede in particolare se l'aggiudicazione dei lotti sarà in ordine di rilevanza economica, ovvero a sorte o secondo altra modalità che sarà diversamente decisa.

Risposta

Sul punto si rinvia a quanto chiaramente previsto dal Disciplinare di gara (a mero titolo esemplificativo, il paragrafo 2.2 del Disciplinare).

138) Domanda

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto si chiede se la figura del Responsabile Tecnico Albo Gestori Rifiuti abbia l'obbligo di rendere la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i..

Risposta

Considerato che, per consolidata giurisprudenza, la figura del responsabile tecnico Albo Gestori Rifiuti è assimilabile, quanto a compiti e funzioni, alla figura del direttore tecnico nel settore degli appalti di lavori, si conferma la necessità che tale figura - laddove presente all'interno dell'organizzazione dell'impresa - renda le dichiarazioni richieste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006.

139) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto 17.2 let. a del bando di gara (fatturato in ambito sanitario), pregasi confermare se è ammesso soddisfare il requisito attraverso l'avvalimento di due o più società ausiliarie.

Risposta

Come indicato dal Disciplinare (pag. 33), si conferma che è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

140) Domanda

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando di gara ed a quanto previsto dagli artt. 4.1 e 4.2 del Disciplinare e rispettivamente "...in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria." e "...L'impresa mandataria dovrà comunque possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo", nel caso di partecipazione di un Consorzio ordinario di concorrenti, già costituito in forma di Società consortile, si chiede conferma che, non sussistendo nell'ambito del medesimo un rapporto di mandato (come nel RTI), il requisito succitato (fatturato specifico) debba essere posseduto cumulativamente dalle imprese socie del Consorzio ordinario così costituito, senza che sussista alcun vincolo circa il possesso della "maggioranza relativa" in capo ad alcuna delle imprese socie.

Si chiede dunque conferma che la predetta previsione della lex specialis di gara ("L'impresa mandataria dovrà comunque possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo"), non si applica in caso di Società consortile (ovvero, di Consorzio ordinario costituito, al momento di presentazione dell'offerta, in forma di Società consortile).

Quanto sopra in ragione anche della circostanza che il 13° comma dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, come già modificato dal DL 95/2012, è stato definitivamente abrogato dal DL 47/2014 il cui art. 12 ha riscritto integralmente la norma con riferimento esclusivo agli appalti lavori. Parimenti l'ANAC, con parere n. 121/2014, adeguandosi alle statuizioni dell'Adunanza Plenaria n. 7/2014, aveva già sancito che il comma 13° dell'art. 37, D.Lgs. 163/2006, rimaneva circoscritto ai soli appalti lavori mentre per gli appalti servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente il disposto dell'art. 37, 4° comma, D.Lgs. 163/2006 senza pretendere anche l'obbligo di corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione.

Risposta

Al fine di consentire la verifica circa l'osservanza del disposto dell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 e, in attuazione di tale previsione normativa, si precisa che in caso di partecipazione di un Consorzio ordinario di concorrenti anche se già costituito dovrà essere indicata l'impresa che, pur non potendo essere formalmente qualificata quale mandataria (in considerazione dell'assenza di un rapporto di mandato), ai fini della partecipazione alla procedura, assuma all'interno del Consorzio un ruolo equiparabile a quello di mandataria ed in capo alla quale, pertanto, dovrà essere accertato il possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria in senso relativo.

141) Domanda

Se ai fini della partecipazione alla procedura di gara per quanto concerne la produzione delle "Dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1 lettere b), c) e m-ter) del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i." da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, qualora gli stessi

non siano in condizione di rendere l'attestazione "Allegato 1-bis", è possibile produrre una autodichiarazione da parte del concorrente che "per quanto a propria conoscenza" attesti la veridicità dell'art.38 comma1 lett. c) del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.?

Risposta

Si, è possibile, purché tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 47 comma 2 D.P.R. n.445/2000, riporti tutti i provvedimenti di condanna risultanti dal casellario giudiziale del soggetto per conto del quale si rende la dichiarazione. In tal caso il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti cessati dalla carica per i quali si rende tale dichiarazione, identificandoli compiutamente.

142) Domanda

se, essendo l'Operatore Economico un consorzio di Cooperative che indicherà delle imprese esecutrici, è sufficiente che il requisito previsto al punto 17.1 lett. a) del bando sia posseduto cumulativamente dalla imprese consorziate che eseguiranno i lavori e non dal Consorzio di Cooperative, praticamente equiparando di fatto il Consorzio di Cooperative al Consorzio Stabile?

Risposta

Si conferma.

143) Domanda

All'art. 4,2 del Disciplinare di Gara, intitolato 'Regole sulla documentazione da produrre', nel punto in cui si indicano le modalità di compilazione della Dichiarazione di cui all'Allegato I relativamente ai requisiti da possedersi da ciascuna impresa raggruppanda, al punto d) di pagina 36 di 82 viene precisato quanto segue: " .. *Resta inteso che l'attività oggetto dell'iscrizione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso dell'iscrizione stesso (requisito di cui al punto 17.3 lettera b) del bando di Gara) e LIMITATAMENTE al valore della fascia di appartenenza.*" Nel caso di impresa raggruppanda in possesso di fascia di appartenenza inferiore alla L, si chiede conferma che l'importo a cui rapportarsi per stabilire il limite della percentuale di esecuzione delle attività oggetto dell'iscrizione in capo a tale società, sia quello del fatturato specifico richiesto per ogni singolo Lotto a cui si intende partecipare (tabella a) art.17.2 del Bando di Gara). In caso contrario, si domanda di specificare meglio il punto in discussione, indicando in particolare a quale valore è possibile rapportarsi per stabilire il limite della percentuale di esecuzione delle attività oggetto dell'iscrizione in capo a ciascuna società raggruppanda.

Risposta

Posto che le percentuali di esecuzione dei servizi e la loro distribuzione tra i membri del RTI sono stabilite dal medesimo RTI (dovendo trovare applicazione il solo limite per cui la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria), la previsione in esame deve intendersi nel senso che ciascuna impresa non potrà svolgere servizi il cui valore sia superiore a quello della propria fascia di classificazione.

144) Domanda

Si chiede quanto di seguito: in riferimento al punto 2 lett. g) del disciplinare di gara, si chiede se la garanzia rilasciata da un CONFIDI può essere considerata accettabile per essere ammessi alla procedura di gara.

Risposta

No, non è considerata accettabile. I soggetti che possono rilasciare la garanzia sono solo quelli indicati dall'art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)